

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO Sede di Roma –

Ricorso

PER IL **Comune di Trabia**, in persona del Sindaco p.t. Leonardo Ortolano, con sede in Via Spalla n. 38 Trabia (PA), cod . fisc. 87000530821, rappresentato e difeso, in virtù della deliberazione della giunta comunale n. 62 del 30.05.2018 del Comune di Trabia e della procura speciale DEL Sindaco con firma autenticata del 30/5/2018, dall'Avv. Raffaella Di Mauro (C.F. DMRRFL72M52H703Q, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo r.dimauro@avvocatinocera-pec.it fax 0815150840) del foro di Nocera Inferiore (SA) entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. Enrico Giuseppe Detta Via del Corso, n 300 Roma

CONTRO

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;

il **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

del Comune di Torino, in persona del legale rappresentante p.t.;

Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante p.t.

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t.

Comune di Genova, in persona del legale rappresentante p.t

per l'annullamento previa concessione di misura cautelare

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 07.03.2018, avente ad oggetto Fondo di Solidarietà Comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018, **pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 83 del 10.04.2018;**

dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali in data 23 Novembre 2017 ai sensi del comma 451 dell'art. 1 Legge 232/2016, atto propedeutico e connesso al DPCM 07.03.2018;

del Verbale della Commissione Tecnica Fabbisogni Standard, n. 25 del 13 Settembre 2017, con il quale sono stati approvati i Fabbisogni Standard dei Comuni ed al DPCM 22 Dicembre 2017, recante Aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard dei comuni per il 2018, pubblicato sulla GU n. Serie Generale n. 48 del 27.02.2018 S.O. n. 10, **atto propedeutico e connesso al DPCM 07.03.2018;**

e comunque

di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali comunque connessi anche di estremo ignoto

Quadro normativo - effetti

L'art. 1 comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni. Con la legge 11 dicembre 2016 n. 262 è stato disciplinato il meccanismo di funzionamento del fondo di solidarietà relativo all'anno 2018. Con il DPCM del 22 Dicembre 2017 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 48 del 27.02.2018 S.O. n. 10) sono stati approvati i fabbisogni standard da parte della commissione competente (CTFS) nella seduta del 13 settembre 2017 ed in attuazione e applicazione di siffatta disposizione è stato emanato il DPCM del 07 Marzo 2018 (pubblicato su G.U.

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

Supplemento ordinario n. 83 del 10.04.2018) rubricato "*Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018*", cioè un provvedimento, questo, che già di per sé risente di vizi propri e che è stato adottato in stretta interdipendenza con i DPCM omologhi riferibili agli anni 2016 e 2017 sottoposti alla valutazione di Codesto Ecc.mo Tribunale in altri separati procedimenti avviati da diversi Comuni italiani penalizzati dalla loro adozione.

In estrema sintesi, il DPCM censurato, eludendo la sua originaria *ratio*, che ha alimentato la istituzione dell'anzidetto Fondo di solidarietà, ha inteso realizzare tagli ai comuni non già facendo ricorso all'includibile parametro costituzionale della proporzionalità, ma finendo per ledere gli enti locali più virtuosi e più saggiamente imprenditoriali, ovverosia quelli che godono di risorse proprie *lato sensu*, soprattutto di quelle derivanti dall'esercizio di altre iniziative in grado di determinare altre entrate per l'ente.

Non è revocabile in dubbio, infatti, che il DPCM in argomento, ovvero il modello di riparto con esso approvato, dà luogo ad una situazione in cui i Comuni a forte vocazione turistico – recettiva, come è il caso dell'odierno ricorrente, non solo hanno la caratteristica di avere un basso numero di residenti ed un alto numero di abitanti stagionali, ma sono anche e addirittura considerati alla stregua di comuni piccolo o medio – piccoli ancorchè tenuti ad erogare servizi e svolgere funzioni destinati ad un numero di persone ben più elevato (anche cinque volte come il Comune ricorrente) di quello dei residenti. Ciò comporta che anche le ordinarie e diverse entrate fiscali generate dall'odierno ricorrente verranno destinate a favore di altri territori con grave pregiudizio, atteso che l'ente per far fronte alla gestione ordinaria sarà costretto o ad introdurre nuove tasse, come la tassa di soggiorno, ovvero ad

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

incrementare le entrate extratributarie o le aliquote delle imposte dirette, ossia di quelle imposte che non sono considerate nella determinazione del contributo al Fondo.

Nella sostanza appare non revocabile in dubbio che il FSC, come anche sintetizzato dalle note di approfondimento dell'Istituto per la Finanza Locale degli Enti Locali, viene ormai costituito (annualmente) senza alcun apporto di risorse statali ma solo con risorse trattenute agli stessi Comuni che di tale Fondo beneficiano, ovvero viene alimentato e formato unicamente dal gettito della stessa IMU e la trattenuta percentuale (22,43%), uniforme sul gettito standard IMU di ogni Comune, unita alla somma prelevata a carico dei soli comuni virtuosi tra cui quelli cd. costieri, che per tale fattispecie (IMU) hanno molte doppie abitazioni, permette non solo di redistribuire una quota di risorse dai Comuni ad alta base imponibile a quelli meno dotati, ma anche di trasferire (immotivamente ed incomprensibilmente) somme nette a favore dello STATO pari a circa 350 MLN di euro.

Quindi i Comuni con maggiore capacità fiscale non solo svolgono, in sostituzione dello Stato, la funzione di perequazione finanziaria, ma addirittura finanziano lo Stato stesso: le risorse che detti Comuni versano al Fondo sono superiori alle somme che il Fondo distribuisce a favore dei Comuni con minore forza fiscale tanto che la quota restante di risorse provenienti dai comuni lo STATO la trattiene a sè.

FATTO

Alla luce di quanto innanzi prima di procedere all'esame degli elementi di diritto sottesi al presente ricorso si ritiene doveroso portare all'attenzione dell'Eccmo Collegio adito che per gli anni 2015, 2016 e 2017 il connesso e discendente DPCM di riparto è stato variamente e diversamente contestato in sede giurisdizionale

così come di seguito descritto.

I. Fondo di solidarietà anno 2015 – sentenza Tar Lazio - Consiglio Stato 2018

L'odierno ente ricorrente, al pari di altri comuni turistici, dal complesso coacervo normativo dettato dalla legge e dal decreto attuativo, anche in spregio ai principi del federalismo fiscale, è tenuto a versare al Fondo, oltre alla quota dovuta a titolo di IMU, anche un ulteriore contributo in applicazione dei due criteri di alimentazione della sua dotazione. Invero l'odierno ricorrente diventa debitore dello Stato perché sul suo territorio insistono moltissime c.d. seconde case, soggette ad una forte tassazione immobiliare (IMU e TASI), e quindi l'ammontare delle risorse ricavabili da tali imposte è superiore all'importo delle risorse storiche, cioè, in sintesi, all'ammontare dei trasferimenti erariali che i Comuni medesimi hanno ricevuto nel passato per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi loro attribuiti dalla legge, calcolato tradizionalmente, in via prevalente, sulla base della popolazione residente.

Per tali motivi una serie di Comuni penalizzati impugnavano avanti al TAR Lazio, sede di Roma, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.9.2015 relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 ed il TAR Lazio, con sentenze 2552, 2553 e 2554 del 2017 annullava l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10.9.2015 relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 per la tardività della sua emanazione qualificandolo, tra l'altro, come atto amministrativo generale.

Contro tali sentenze le Amministrazioni statali interponevano autonomi appelli al Consiglio di Stato che, definitivamente pronunciandosi in data 01.02.2018, con la decisione n 2203 statuiva *“dovendosi ribadire la condivisibilità della tesi affermata in primo grado secondo la quale l'intervenuta adozione del d.P.C.M. ad esercizio finanziario avanzato e*

successivamente al termine ultimo fissato per legge per la predisposizione del bilancio determini una sicura lesione dell'autonomia finanziaria dei comuni, come disegnata dall'art. 119 della Costituzione, alla quale è connaturato il principio di certezza delle risorse disponibili”

II. Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016

In pendenza dei giudizi sia innanzi al Tar che al Consiglio di Stato sono di poi intervenuti alcuni provvedimenti legislativi che, pur mantenendo inalterato il funzionamento complessivo del Fondo, ne hanno in parte modificato la disciplina. In particolare, rilevano: i) la riduzione della quota di partecipazione al Fondo a carico di ciascun comune dal 38,22% al 22,34% del gettito IMU ad aliquota standard; ii) l'incremento della percentuale del Fondo destinata alla perequazione dal 20% al 30%; iii) la definizione del procedimento di emanazione del DPCM con la previsione degli obblighi della preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-Città e dell'adozione di tale provvedimento entro la fine dell'anno antecedente all'annualità di riferimento del DPCM.

In attuazione della nuova disciplina legislativa è stato emanato il DPCM concernente il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 sempre sottoposto al vaglio di giurisdizionale in corso di definizione;

III. Il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017

Il complesso coacervo normativo disciplinante il fondo di solidarietà ha subito ulteriori modifiche con la legge 11.12.2016 n. 232 laddove si statuisce che la quota del Fondo destinata alla perequazione è incrementata al 40% e, per altro verso, è prescritto che il decreto presidenziale **deve essere adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento** (art. 1 co. 451). Ancorché sia la previgente disciplina - contenuta nell'art. 1 co. 380 ter l.n. 282/2012 - sia l'attuale disciplina prevista dal citato art. 1

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

co. 451 l. n. 232/2016 stabiliscano che il decreto sul Fondo di solidarietà deve essere adottato nell'anno precedente a quello di riferimento e nonostante gli interventi giudiziari che hanno sanzionato il ritardo nell'adozione del DPCM, solo il 25.5.2017 veniva emanato il DPCM relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017, poi pubblicato il 23.6.2017 sulla Gazzetta Ufficiale. Avverso tale provvedimento una serie di Comuni "penalizzati" hanno proposto ricorso avanti al TAR Lazio, Sede di Roma, chiedendone l'annullamento ed anche in questo caso il giudizio instaurato è in corso di definizione.

§

Dopo l'exkursus degli anni precedenti occorre ora considerare, relativamente al FSC 2018 oggetto del presente ricorso, ossia il DPCM 07.03.2018, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 83 del 10.04.2018, con il quale la quota spettante al Comune di Trabia del relativo Fondo di solidarietà per l'anno 2018 ha subito una drastica riduzione, applicata già e anche negli ultimi anni, motivata dal fatto che le risorse disponibili - rispondendo ad una logica di (impropria, per come si vedrà) perequazione - si sarebbero dovute ripartire tenendo conto delle risorse complessive di cui l'ente comunque dispone, senza con questo tenere nella giusta considerazione la differenza tra tributi propri e compartecipazioni al gettito dei tributi e le entrate proprio non aventi carattere di tributo proprio.

Da tale sistema perverso (i.e. modello di riparto FSC) il Comune di Trabia, odierno ricorrente, ha subito un rilevante danno essendo esso costretto, senza possibilità di intervento alcuno, prima ad alimentare ordinariamente (giustamente) il FSC 2018 per un importo pari ad € 542.083,06 (estratto allegato 1 DPCM 07.03.2018 pag. 1109 - doc. 2) e, poi, ad ulteriormente contribuire alla dotazione del FSC con la somma pari ad € 691.188,79 (estratto allegato 2 DPCM 07.03.2018

pag. 212 – doc. 3) e, quindi, complessivamente alimentando il FSC per € 1.233.271,85.

Tale penalizzazione, peraltro, segue quella già subita negli anni 2015, 2016 e 2017 così come di seguito descritto:

FSC 2015 (doc. 4)

a) alimentazione ordinaria Fondo	€	923.683,06
b) Alimentazione ulteriore Fondo	€	291.851,31
Totale complessivo	€	1.215.534,37

FSC 2016 (doc. 5)

a) alimentazione ordinaria Fondo	€	542.083,06
b) Alimentazione ulteriore Fondo	€	683.117,46
Totale complessivo	€	1.225.200,52

FSC 2017 (doc. 6)

a) alimentazione ordinaria Fondo	€	542.083,06
b) Alimentazione ulteriore Fondo	€	691.940,20
Totale complessivo	€	1.234.023,26

Il DPCM 07.03.2018 sottoposto con il ricorso de quo al vaglio dell'Ecc.mo Collegio adito evidenzia anche una questione di **incostituzionalità del modello legislativo del Fondo di Solidarietà comunale a cui il DPCM si adegua**

DIRITTO

-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 119 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ART. 2, 3 E 5 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMMA 444 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232. IL DPCM RELATIVO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2018 È STATO EMANATO OLTRE IL TERMINE PERENTORIO STABILITO DALLA LEGGE PER LA SUA ADOZIONE E COMUNQUE

POCHI GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DA PARTE DEI COMUNI.

Oggetto del presente gravame è il DPCM relativo al fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 che è stato emanato oltre il termine perentorio stabilito dalla legge per la sua adozione e peraltro dieci giorni dopo la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio preventivo da parte dei comuni. Quindi, il provvedimento impugnato presenta, nella sostanza, il medesimo vizio di legittimità che aveva condotto all'annullamento del DPCM relativo al Fondo di solidarietà comunale 2015 da parte di diverse pronunce del TAR Lazio (sentt. n. 2552, 2553 e 2554 del 2017) per come confermate anche dalla Sentenza Consiglio di Stato Sez. IV 01.02.2018 n. 2203. Infatti il DPCM sul **Fondo di solidarietà comunale 2018 è stato adottato ben oltre il termine perentorio stabilito dalla legge** per la sua emanazione e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - coincidente con il momento in cui il provvedimento è portato a conoscenza delle amministrazioni locali - è avvenuta il **10 Aprile 2018, cioè 10 giorni dopo la scadenza ultima (31.03.2018) del termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte dei Comuni stabilita con Decreto Ministro Interno del 09.02.2018 pubblicato su G.U. n. 38 del 15.02.2018.**

L'art. 1 co. 380 *ter* l. n. 228/2012 - come modificato dall'art. 1 co. 17 lett. d) l. n. 208/2015 - stabilisce che il DPCM per l'anno 2018 e per gli anni successivi deve essere emanato entro il 30 novembre dell'anno precedente. L'art. 1 co. 451 l. n. 232/2016 dispone, con norma sempre di portata generale, che il DPCM che annualmente definisce i criteri di alimentazione e riparto del Fondo deve essere emanato *“entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento”*.

Il decreto censurato con il ricorso de quo riferito all'anno 2018 è

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

stato emanato il 07.03.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10.04.2018, cioè ben oltre il termine legislativamente stabilito e addirittura dieci giorni dopo la scadenza ultima per l'approvazione del bilancio.

Pertanto, per detto provvedimento valgono le medesime considerazioni spese dalle già citate pronunce del TAR Lazio, confermate dalla sentenza Consiglio di Stato Sez. IV 01.02.2018 n. 2203, che hanno annullato il DPCM per l'anno 2015. Del resto il granitico orientamento espresso dal giudice delle leggi (sent. n. 129 del 2016) evidenzia come affinché sia rispettato il dettato costituzionale di cui all'art 119, ossia l'autonomia di entrata e di spesa attribuita ai Comuni, questi debbono conoscere con certezza e in tempo utile le risorse di cui dispongono al fine della predisposizione degli atti contabili fondamentali e, in specie, del bilancio preventivo, che è il documento finanziario programmatico indispensabile per il concreto funzionamento di un comune.

In tale documento l'ente locale, sulla base delle previsioni di entrata, definisce le proprie spese - correnti e di investimento -. E' ovvio che se i Comuni sono messi a conoscenza delle risorse da versare al Fondo addirittura dieci giorni dopo lo spirare del termine ultimo per l'approvazione del bilancio preventivo, l'esercizio dell'autonomia finanziaria ne risulta fortemente compromesso. (Corte Costituzionale n 129/2016 qualsiasi intervento statale inerente alla ripartizione di risorse a favore dei comuni *“che avvenisse a uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario comprometterebbe un aspetto essenziale dell'autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione”*.)

Proprio per tale ragione la legge stabilisce il principio, violato nel caso di specie, secondo il quale il DPCM deve essere adottato

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

nell'anno precedente a quello di riferimento. Il decreto presidenziale sul Fondo di solidarietà comunale adottato nel medesimo anno cui si riferisce determina *“una sicura lesione dell'autonomia finanziaria dei comuni, come disegnata dall'art. 119 della Costituzione, alla quale, come rappresentato da parte ricorrente, è connotato il principio di certezza delle risorse disponibili”* (TAR Lazio, Sede di Roma, I, 17.2.2017 n. 2554).

Perentorio è il termine legislativamente fissato per la definizione annuale della dotazione e dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, anche in un ottica costituzionalmente orientata. Diversamente opinando sarebbe compromesso il principio costituzionalmente garantito dell'autonomia finanziaria dell'ente locale e la sua violazione determina, in fatto, la ritardata definizione delle risorse aggiuntive che i Comuni devono erogare al Fondo di solidarietà comunale con compromissione della possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione – possibilità con la quale, si ribadisce, si esprime l'autonomia finanziaria del comune.

Con una lettura costituzionalmente orientata detto termine non può che essere qualificato come perentorio, quanto meno nel suo riferimento ad un tempo ragionevolmente anteriore rispetto al termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con conseguente palese illegittimità del provvedimento adottato con ritardo rispetto alla scansione temporale stabilita dalla legge.

Per mero rivolo difensivo occorre precisare che non interessa individuare con precisione se la norma regolante il procedimento di approvazione del DCPM per l'anno 2018 sia da rintracciare nell'art. 1 co. 380 *ter* l. n. 228/2012 (che stabilisce come data ultima il 30 novembre dell'anno antecedente) oppure nell'art. 1 co. 451 l. n. 232/2016 (che fissa il termine al 31 ottobre dell'anno precedente) atteso che entrambe le disposizioni si ispirano ad un comune principio - solo declinato in fasi temporali diverse –: il decreto che

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

definisce il Fondo di solidarietà per un anno deve essere emanato nell'anno precedente e mai nel corso dell'anno di riferimento.

Anche se non considerato perentorio l'indicato termine varrebbe il principio espresso dal consolidato orientamento giurisprudenziale (Corte Conti reg., -Sicilia- sez. giurisd., 04/07/2005, n. 149, Cassazione civile, sez. I, 28/11/2003, n. 18200, Consiglio di Stato, sez. V, 30/10/1997, n. 1207), ispirato ai fondamentali insegnamenti della Corte Costituzionale, secondo cui fra più interpretazioni possibili delle norme giuridiche positive, l'interprete deve privilegiare solo quella più conforme alla Costituzione, per cui la mancata previsione di una perentorietà del termine, non significa che comunque l'Amministrazione resta arbitra di emanare il d.P.C.M. nella data ad essa più comoda; scopo dell'art 119 della Costituzione è quindi quello di mettere in condizione i comuni di procedere alla approvazione dei bilanci avendo a disposizione dati certi.

Nel caso dell'odierno ricorrente e quindi nella fattispecie sottoposta al vaglio dell'Ecc.mo Collegio adito vi è stata la palese violazione dell'indicato principio.

In definitiva, ed in sostanza, il d.P.C.M. in oggetto (per il 2018) doveva essere emanato entro il termine del 31.12.2017 mentre il termine ultimo per la predisposizione dei bilanci comunali è stato stabilito al 31.03.2018.

Non è revocabile in dubbio, sussistendo detti termini temporali, che il d.P.C.M. è stato emesso in ritardo (anche oltre il termine del 31.03.2018) per cui appare evidente il vizio del medesimo ed il vulnus rappresentato dall'essere stato emesso in una data successiva rispetto a quella (predisposizione dei bilanci) in cui i comuni avrebbero dovuto conoscere le proprie rispettive dotazioni al fine di conoscere di quali risorse disponessero; per tale via, risulta essere stata consumata la lesione alla prescrizione primaria di cui all'art. 119

della Costituzione ed ai corollari di tale disposizione siccome sintetizzati nelle decisioni anche della Corte Costituzionale 06.06.2016 n. 129 (CDS Sez. IV sentenza n. 2203/2018) ed è palese che il decreto censurato impugnato si pone in contrasto con entrambi i precetti legislativi su cui si fonda e con il loro principio ispiratore.

Di qui la sua illegittimità.

II) SLITTAMENTO DELLA DATA DI EMISSIONE DEL D.P.C.M. AD UN MOMENTO SUCCESSIVO AL TERMINE ULTIMO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI. LESIONE ALLE PREROGATIVE DELLA FINANZA LOCALE IN GENERALE E DEL COMUNE DI TRABIA IN PARTICOLARE. INUTILITA' DEI DATI PROVVISORI INSERITI SUL SITO MINISTERO INTERNO FINANZA LOCALE.

Il D.P.C.M. non è atto riproduttivo dei dati emersi in una fase precedente né esso costituisce semplice formalizzazione di quanto deciso in altra sede (Accordo della Conferenza Stato -Città ed autonomie locali del 23 Novembre 2017) ed a nulla vale il fatto che i dati, probabilmente destinati ad essere poi contenuti nel d.P.C.M., erano a disposizione degli enti locali prima del 31.03.2018. Infatti, pur consapevoli della circostanza che - per ragioni di economia dei mezzi dell'azione amministrativa e di conservazione dei valori giuridici - è possibile la sanatoria (o convalida) di atti amministrativi affetti da vizi non afferenti al loro contenuto sostanziale, nel caso in argomento tale fattispecie non è applicabile al DPCM in argomento a meno che non si voglia sostenere o ritenere la sostanziale "inutilità" del d.P.C.M. che invece, secondo il dettato normativo primario costituisce l'atto conclusivo del procedimento tanto che il Legislatore ha sentito l'esigenza di prevedere il medesimo quale atto

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

conclusivo. D'altra parte, se fosse inutile o puramente formale il DPCM, non ci si potrebbe non chiedere se, a fronte della mancata emissione dell'atto conclusivo del procedimento (il d.P.C.M. appunto), sarebbe stato precluso alle Amministrazioni centrali - ove, per avventura, fosse emerso che i dati cristallizzati sull' Accordo della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali del 23 Novembre 2017 fossero stati errati – di riconvocare la Conferenza, al fine di emendarli. La risposta è negativa, ed in presenza di una simile situazione di oggettiva incertezza le amministrazioni locali non avrebbero potuto – seguendo canoni di elementare prudenza - provvedere a predisporre i bilanci senza un'assoluta sicurezza in ordine alle previsioni di spesa su cui questi si fondavano (discendente, all'evidenza, dal dato ufficiale concernente le risorse di cui potevano disporre, ed in forza delle quali graduare i propri impegni, sulla scorta di valutazioni di urgenza, indifferibilità, utilità, che costituiscono il *proprium* dell'autonomia “politica” dell' Ente locale). D'altra parte non è altrettanto revocabile in dubbio che l'accordo raggiunto in Conferenza riguarda “ i criteri” e non le specifiche cifre, di guisa che a queste ultime si può giungere soltanto attraverso complessi calcoli successivamente effettuati e codificati nel DPCM conclusivo del procedimento, così come non è revocabile in dubbio che nessun effetto di “certezza” può essere attribuito alle informazioni rese dal Ministero dell'Interno, con vari comunicati, pubblicati sul proprio sito internet, a partire da Febbraio 2018 essendo consapevoli che tale certezza non è tale sinanco sotto il profilo della conoscenza in capo ai destinatari. In tal senso, infatti, non può essere sottaciuto che, per condivisibile giurisprudenza (si veda T.A.R. Firenze, -Toscana-, sez. I, 26/10/2015, n. 1422 T.A.R.Lazio, Roma , sez. II, 08/05/2017, n. 5470 ed arg ai sensi di Cons. St., sez. VI, 7 luglio 2015 n. 4642) “*in assenza di una specifica*

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

disposizione di legge che disponga altrimenti, la mera pubblicazione di un provvedimento su di un sito telematico dell'Amministrazione non è idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione dell'atto, in quanto l'inserimento su un sito Internet dei provvedimenti amministrativi non è elevato dalla legge — con una disposizione di carattere generale — a strumento diretto a comportare la legale conoscenza degli stessi, per cui la pubblicazione degli atti secondo detta modalità ha solo rilievo di pubblicità - notizia”.

Talvolta, la legge primaria ha previsto che la pubblicità sul sito internet possa avere un effetto equipollente alla pubblicazione ma ciò , all'evidenza, costituisce eccezione alla regola generale, dalla quale esce rafforzato il principio generale: la pubblicazione sul sito internet di comunicati non integra né conoscenza legale, né vale comunque ad integrare alcuna presunzione di conoscenza di essi. Diverso sarebbe stato il caso se l'odierno Ente ricorrente avesse avuto conoscenza anticipata delle risorse ad essi attribuite attraverso comunicazioni allo stesso direttamente indirizzate, ovvero attraverso il ricorso a forme di pubblicità legale, circostanza fattuale questa che per il Comune di Trabia non si è verificata e, quindi, il Comune di Trabia non era a conoscenza all'atto dell'approvazione obbligata del bilancio di previsione (32 Marzo 2018) della quota esatta di FSC ad esso attribuita. Tanto senza considerare che il procedimento di formazione del bilancio di previsione deve necessariamente essere avviato, al fine di rispettare i termini massimi di approvazione finale da parte del Consiglio Comunale, almeno due mesi prima dovendo prima essere elaborato lo schema di bilancio (da parte dell'Ufficio Finanziario), poi essere sottoposto alle valutazioni dell'organo di revisione, poi all'approvazione della Giunta Comunale ed all'esame propedeutico dei Consiglieri comunali ed, infine, alle valutazioni definitive della massima assise elettiva.

III. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 13 CO. 17 D. L. 6.12.2011 N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. 22.12.2011 N. 214, 1, CO. 380, 380 BIS, 380 TER E 380 QUATER, 380 QUINQUIES, 380 SEXIES E 380 SEPTIES L. 24.12.2012 N. 228 E ART. 1 CO. 448, 449, 450, 450 BIS E 451 L. 11.12.2016 N. 232 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 119 COST.: IL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER LA PARTE IN CUI ASSOLVE ALLA FUNZIONE DI PEREQUAZIONE TRA I COMUNI CON DIVERSA CAPACITÀ FISCALE DEVE ESSERE ALIMENTATO ESCLUSIVAMENTE DALLO STATO SENZA ALCUNA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI.

La nuova formulazione dell'articolo 119 della Costituzione riconosce ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa che, per le Entrate, è assicurata da risorse autonome consistenti in tributi ed entrate proprie e nella compartecipazione a tributi statali (co. 2). Dette risorse devono garantire l'integrale copertura del fabbisogno delle funzioni pubbliche loro assegnate (co. 4) per cui, allo scopo di assicurare l'equilibrio tra risorse e funzioni, è altresì previsto l'obbligo dello Stato di istituire un fondo perequativo per il finanziamento dei territori con minore capacità fiscale per abitante (co. 3): se le risorse che un territorio ritrae dall'imposizione fiscale o da altre prestazioni patrimoniali imposte non sono sufficienti per coprire il costo delle «funzioni pubbliche assegnate», lo Stato interviene in soccorso e, mediante lo strumento del fondo perequativo, eroga ai territori con entrate insufficienti i finanziamenti occorrenti. Infine, lo Stato destina "risorse aggiuntive" ed effettua "interventi speciali" in favore dei Comuni per "promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni" (co. 5). In attuazione del ricordato precetto costituzionale è stata approvata la l. 5.5.2009 n. 42 recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» che, per quanto d'interesse, indica, tra i principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare per la disciplina del fondo perequativo per i comuni, la “istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, **alimentati da un fondo perequativo dello Stato, alimentato dalla fiscalità generale” (art. 13)**. In sede di attuazione normativa della ricordata Delega (d. lgs. 14.3.2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” - d. l. 6.12.2011 n. 201, convertito in l. 22.12.2011 n. 214 (il c.d. "Salva Italia") - l. 28.12.2012 n. 228 - legge di stabilità per l'anno 2013 -) il principio costituzionale e normativo insuperabile (perequazione alimentata dallo Stato a mezzo della fiscalità generale) viene modificato e stravolto tanto che si stabilisce di finanziare il Fondo Solidarietà Comunale esclusivamente con “ una quota dell'IMU spettante ai comuni”. Conseguenza di tale anticostituzionale decisione è che gli Enti (non virtuosi), le cui risorse storiche sono superiori alla capacità fiscale in termini di IMU e TASI, ricevono risorse dal fondo, mentre gli Enti (virtuosi), che hanno attuato una capacità fiscale del comune in termini di IMU e TASI che supera le risorse storiche, devono versare risorse al FSC al fine di finanziare gli Enti non virtuosi. In altre parole il Fondo di Solidarietà Comunale opera una perequazione orizzontale nel senso che sono i Comuni con maggiore capacità fiscale a venire in soccorso dei Comuni il cui territorio produce meno risorse, mentre lo Stato non

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

dà risorse per finanziare detto Fondo tanto che addirittura in alcune delle ricordate previsioni legislative (art. 13, co. 17, d. l. n. 201/2011; art. 13, d. lgs. n. 23/2011) è sancita la regola della neutralità finanziaria dello Stato per cui dall'istituzione del Fondo non devono sorgere oneri per lo Stato stesso. Sono poi intervenute ulteriori modificazioni ad opera di altri provvedimenti legislativi (ll. nn. 208/2015 e 232/2016) che hanno interessato, per quanto d'interesse, la dotazione complessiva del Fondo, la quota di partecipazione ordinaria al Fondo a carico di ciascun comune – dal 38,22% al 22,34% del gettito IMU ad aliquota standard –, il termine del procedimento di adozione del DPCM e l'incremento della quota del Fondo destinata alla perequazione, ma non **il meccanismo di alimentazione del FSC che è rimasto inalterato**. In applicazione di tale meccanismo è stato emanato il DPCM 07.3.2018 recante il Fondo di solidarietà per l'anno 2018. Orbene, le disposizioni di legge (artt. 13, co. 17, d. l. n. 201/2011, 1 co. da 380 a 380 septies l. n. 228/2012 e 1 da co. 448 a 451 l. 11.12.2016 n. 232) che prevedono il finanziamento del FSC esclusivamente con risorse spettanti ai Comuni sono in contrasto con il precetto dell'art. 119, co. 3, Cost. che attribuisce allo Stato il compito di istituire e alimentare il fondo di perequazione a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante. In tal senso le disposizioni di legge (artt. 13, co. 17, d. l. n. 201/2011, 1 co. da 380 a 380 septies l. n. 228/2012 e 1 da co. 448 a 451 l. 11.12.2016 n. 232) che prevedono il finanziamento del Fondo esclusivamente con risorse spettanti ai Comuni sono in contrasto con il precetto dell'art. 119, co. 3, Cost. che attribuisce allo Stato il compito di istituire ed alimentare il fondo di perequazione a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante. Non pare revocabile in dubbio, infatti, che l'art. 119 co. 3 Cost. definisce un modello di perequazione verticale dallo Stato ai

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

Comuni basato sul fatto che il primo, con risorse proprie derivanti dalla fiscalità generale (art. 13 l. 42/2009), deve alimentare il fondo perequativo per erogare finanziamenti ai comuni i quali, con le sole entrate proprie, non sono in grado di sopportare il costo integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite. Tale principio è stato riaffermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 176 del 2012) che ha ricordato come “ l’art. 119 Cost. e le norme attuative di cui alla l. n. 42/2009 sono esplicite nello stabilire che gli interventi perequativi e solidali devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l’esercizio delle normali funzioni e che tali risorse devono provenire dallo Stato”. Conseguenza di tanto è che il modello della perequazione verticale informa sia gli strumenti di soccorso dello Stato contemplati dal co. 5 sia l’intervento perequativo garantito dall’istituzione del fondo omonimo previsto dal co. 3 dell’art. 119 Cost. Queste sono le due fattispecie tipiche che ammettono un intervento economico dello Stato nei confronti degli altri enti territoriali (art. 114 Cost.) per cui ogni ulteriore intervento al di fuori di queste figure è costituzionalmente incompatibile con il precetto dell’art. 119 Cost. Non pare revocabile in dubbio, infatti, che la previsione dell’art. 119 co. 3 Cost. fa riferimento indistintamente ai "territori" di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per cui ammettere che lo Stato, il quale con propria legge deve istituire il fondo perequativo, possa prevedere che l’alimentazione finanziaria di questo sia a carico esclusivo degli enti territoriali si porrebbe in contrasto con l’autonomia finanziaria a questi riconosciuta dallo stesso art. 119 Cost. in quanto un fondo perequativo così caratterizzato si attergerebbe come fondo istituito da una legge statale a favore dei comuni con destinazione vincolata consistente appunto in una specifica finalità perequativa. È quasi intuitiva la considerazione che se lo Stato, con una propria legge, impone ai

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

comuni di utilizzare risorse proprie a favore di altri comuni, l'autonomia di spesa e di entrata delle Amministrazioni comunali resta unicamente sulla carta risultando, in concreto, inesistente.

Ma vi è di più, considerato che l'incompatibilità del modello della perequazione orizzontale (FSC alimentato interamente dai Comuni) con l'art. 119 Cost. deriva dal fatto che il Fondo perequativo (di cui all'art. 119 co. 3 Cost.) deve essere alimentato necessariamente da entrate tributarie, come peraltro stabilisce proprio la legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009, per cui è evidente - in caso di modello ispirato alla perequazione orizzontale in luogo di quella verticale costituzionalmente indicata - che le entrate tributarie di un Comune con maggiore capacità impositiva sono trasferite, attraverso il Fondo perequativo, ai Comuni con minore capacità impositiva al fine di finanziare lo svolgimento delle loro funzioni amministrative. Tale abnorme risultato (i.e. trasferimento di entrate tributarie di un Comune a favore di altro comune) è incompatibile con l'inderogabile principio - derivante dall'art. 119 Cost. - che impone ai comuni di esercitare il potere di imposizione fiscale esclusivamente allo scopo di finanziare le spese pubbliche di propria competenza e non quelle di altri Comuni. D'altra parte che la funzione perequativa spetti allo Stato si desume anche da altri indici quali: **a) l'attribuzione allo Stato della funzione perequativa** deriva dal nuovo assetto dei rapporti tra Stato e enti territoriali 'locali' delineato dalla riforma del Titolo V tanto che allo Stato sono riservati il ruolo di garante dell'unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120, co. 2, Cost.) nonché la potestà legislativa esclusiva in materie in cui è necessario assicurare uniformità di trattamento a favore di tutti i cittadini indipendentemente dal luogo in cui questi risiedono o prestano la loro attività lavorativa: sono materie a tal fine riservate alla potestà legislativa dello Stato, tra le

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

altre, proprio la «perequazione delle risorse finanziarie» e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117 co. 2 lett. m); **b) la Corte Costituzionale**, in varie sentenze, ha affermato la posizione di supremazia dello Stato nei confronti dell'autonomia costituzionalmente garantita di Regioni, Province e Comuni tutte le volte che l'intervento legislativo statale si impone per ragioni di uniformità di disciplina per cui appare logico rilevare che così come è compito dello Stato assicurare adeguati livelli minimi di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non può che essere compito dello Stato garantire ai Comuni 'più poveri' le risorse finanziarie necessarie per svolgere le funzioni amministrative. **c) allorquando un compito non può essere svolto da alcuni enti** ad un certo livello dell'ordinamento perché inadeguati, si sale al più adeguato ente di livello superiore. L'impossibilità di rimanere al livello comunale nella fattispecie rilevante discende dall'inevitabile conflitto che si innescherebbe tra comuni 'ricchi' e comuni 'poveri' per la distribuzione delle risorse. d) il principio dell'autonomia finanziaria (art. 119 co. 1 e 2 Cost.) in congiunzione con il principio di eguaglianza (art. 2 e 3 Cost.). Se dunque, come esplicitato, la funzione perequativa compete, in via esclusiva, allo Stato in ragione del modello di perequazione verticale e il fondo perequativo previsto dall'art. 119, co. 3, Cost. deve essere alimentato da risorse dello Stato, consegue l'illegittimità costituzionale delle norme regolanti il Fondo di solidarietà comunale nella parte in cui prevedono che detto Fondo sia alimentato esclusivamente dai comuni e non dallo Stato essendo evidente che non può essere negato che il Fondo di solidarietà comunale assume anche la funzione perequativa per i comuni che l'art. 119, co. 3, Cost. e l'art. 13, d. lgs. n. 23/2011 attribuiscono al fondo

perequativo. Insomma, con l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale lo Stato, attraverso una normazione farraginosa e forzata, ha 'scaricato' sui comuni il costo della perequazione con il risultato che i comuni con maggiore capacità fiscale propria, cioè derivante da IMU e TASI, anziché utilizzarla per migliorare la qualità delle funzioni e dei servizi sul loro territorio, sono obbligati ad impiegare le risorse in eccesso per alimentare il Fondo e finanziare i comuni con minor gettito fiscale proprio. Tutto ciò contrasta con l'art. 119 Cost. co. 3. Un meccanismo costituzionalmente compatibile con l'art. 119 co. 3 Cost. deve escludere l'obbligo dei Comuni di erogare al Fondo ulteriori versamenti (all. 2 DPCM 07.03.2018) perché questi, in violazione del citato precetto costituzionale, sono redistribuiti a favore dei Comuni con minore capacità fiscale in funzione perequativa. Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 co. 17 d. l. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in l. 22.12.2011 n. 214, nonché dell'art. 1 co. 380, 380 bis, 380 ter, 380 quater, 380 quinquies, 380 sexies e 380 septies l. 24.12.2012 n. 228 e dell'art. 1 co. 448, 449, 450, 450 bis e 451 l. 11.12.2016 n. 232 per contrasto con l'art. 119 Cost. e, conseguentemente, l'invalidità del DPCM impugnato.

IV Controinteressati

La notifica viene effettuata anche ai comuni Torino, Vicenza, Palermo e Genova ed è effettuata al fine dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di almeno un soggetto controinteressato, dal momento che tali comuni ricevono dal Fondo un finanziamento sia a titolo ordinario che a titolo perequativo. Ove si ritengano controinteressati tutti i comuni d'Italia si chiede sin d'ora di voler autorizzare la notificazione del presente ricorso mediante la pubblicazione per via telematica, sul sito della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, così da poter integrare il contraddittorio per la fase di merito.

Istanza cautelare

Per quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto appare di ius in iure come il ricorso sia assistito dal fumus oltre che dal periculum e da un grave e irreparabile danno .

Nelle more della decisione di merito – la quale potrebbe intervenire anche a distanza di alcuni anni stante l’auspicata rimessione della questione alla Corte Costituzionale – l’odierno Ente ricorrente subirebbe per l’ennesimo anno la sottrazione d’ingenti risorse a beneficio non solo di altri Comuni, ma addirittura dello Stato, come già accaduto per gli anni 2015, 2016 e 2017. Tale sottrazione di risorse costituisce per l’odierno Ente ricorrente, particolarmente per l’esercizio 2018, una situazione economica oggettivamente non sostenibile considerato che lo stesso per conseguire l’equilibrio finanziario (ovvero l’obbligato pareggio di bilancio) deve ricorrere al “potenziamento delle entrate ordinarie”, al fine di finanziare le spese inderogabili e indispensabili, attraverso l’utilizzo di “Avanzo di Amministrazione presunto”, attraverso il ricorso ad utilizzo di entrate Conto capitale (Proventi da permessi di concessione edilizia) al fine di finanziare spese correnti e attraverso “recupero evasione IMU e TARI”.

Senza queste risorse, peraltro allo stato oggettivamente presunte e quindi di difficile certezza in termini di effettiva conseguibilità nonché effettivamente utilizzabili solo ad avvenuto accertamento ed incasso, il Comune di Trabia non potrebbe deliberare nemmeno un bilancio in pareggio e tanto nonostante le Tasse ed i tributi ordinari siano previsti ed applicati al massimo possibile.

Va considerato, infatti, che il Comune di Trabia è “obbligato” a far fronte all’erogazione dei servizi pubblici (rifiuti, vigilanza,

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

manutenzione aree e giardini, etc.) in maniera molto accentuata per sei mesi all'anno (coincidenti con il periodo primaverile estivo) stante la quasi quintuplicazione del numero di abitanti/turisti presenti sul territorio.

Il vedersi destinatario di risorse insufficienti anche solo per garantire i servizi minimi ai cittadini, significherebbe legittimare il "fallimento" di un Comune al solo fine di obbligarlo – per apodittiche esigenze di contenimento della spesa pubblica – a finanziare “ con quota parte delle proprie risorse impositive (IMU E TASI)” le esigenze di altri Comuni “meno virtuosi” e addirittura dello Stato.

Se a ciò si aggiunge la riottosità delle Amministrazioni statali a conformarsi spontaneamente alle pronunce giudiziarie – come attestato dal costante aumento dei giudizi di ottemperanza –, la sospensione dell'efficacia del provvedimento costituisce misura idonea a non pregiudicare l'esito favorevole dell'azione giudiziaria.

Pertanto, si chiede all'On.le Tar adito di sospendere l'efficacia del DPCM limitatamente alla posizione del Comune di Trabia e con riferimento alle somme ulteriori ad Esso detratte per gli importi indicati nell'allegato 2 al DPCM 07.03.2018.

In aggiunta o, in subordine e/o in alternativa, alla sospensione una misura cautelare congrua può essere individuata anche nella fissazione a breve dell'udienza pubblica di discussione.

PQM

Il Comune di Trabia, come rappresento, difeso e domiciliato in persona del Sindaco p.t., chiede all'Ecc.mo Tribunale adito concedersi la misura cautelare in relazione alle ulteriori somme allo stesso detratte come indicato nell'allegato 2 al DPCM 07.03.2018, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per le ragioni esposte, accogliere integralmente il ricorso e per l'effetto annullare il

Studio Legale Di Mauro

PATROCINIO GIURISIDIZIONI SUPERIORI
NOCERA INFERIORE (SA) VIA MATTEOTTI, N. 14
TEL E FAX 0815150840
PEC R.DIMAURO@AVVOCATINOCERA-PEC.IT

provvedimento impugnato perché tardivamente emesso. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che si tratta di controversia per la quale il contributo dovuto è di euro 650

Avv Raffaella Di Mauro

(Firma digitale)